



COMUNE DI CAMPO CALABRO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

(Allegato A)

Approvato con Deliberazione n. 43 del 11/12/2017

INDICE

TITOLO I - FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e Finalità del Regolamento
- Art. 2 - Potestà regolamentare
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Classificazioni
- Art. 5 - Esclusioni dall'ambito di applicazione
- Art. 6 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
- Art. 7 - Divieto di abbandono di rifiuti e di volantinaggio irregolare
- Art. 8 - Tributo comunale sui rifiuti

2

TITOLO II - MODALITÀ DEL CONFERIMENTO, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 9 - Raccolta Differenziata
- Art. 10 - Raccolta Domiciliare
- Art. 11 - Raccolta Stradale
- Art. 12 - Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale
- Art. 13 - Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare
- Art. 14 - Posizionamento dei cassonetti sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico
- Art. 15 - Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali
- Art. 16 - Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni
- Art. 17 - Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare
- Art. 18 - Smarrimento e sottrazione dei contenitori per la raccolta domiciliare
- Art. 19 - Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 20 - Divieti riferiti agli imballaggi
- Art. 21 - Campagne di comunicazione
- Art. 22 - Servizi dedicati

CAPO II - CRITERI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE

SEZIONE I - Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

- Art. 23 - Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone
- Art. 24 - Raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica
- Art. 25 - Raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata
- Art. 26 - Raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio e banda stagnata
- Art. 27 - Raccolta dei rifiuti di vetro
- Art. 28 - Raccolta dei rifiuti a matrice organica
- Art. 29 - Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali
- Art. 30 - Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti
- Art. 31 - Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni
- Art. 32 - Rifiuti da costruzione e demolizione
- Art. 33 - Altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati a quelli urbani

SEZIONE II - Rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

- Art. 34 - Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

Art. 35 - Cantieri

SEZIONE III - Rifiuti urbani pericolosi

Art. 36 - Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche)

Art. 37 - Altri rifiuti urbani pericolosi (per le utenze domestiche)

SEZIONE IV – Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani indifferenziati residuali

Art. 38 - Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

SEZIONE V - Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

Art. 39 - Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico

Art. 40 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Art. 40 bis - Raccolta delle deiezioni canine

SEZIONE VI - Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 41 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE

Art. 42 - Altre categorie particolari di rifiuti

CAPO III - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E MERCATI

Art. 43 - Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate

Art. 44 - Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate

Art. 45 - Mercati

CAPO IV - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI

Art. 46 - Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

TITOLO III - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 47 - Criteri generali dell'assimilazione

Art. 48 - Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali

Art. 49 - Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

TITOLO IV - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 50 - Definizione di compostaggio domestico

Art. 51 - Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di CAMPO CALABRO

Art. 52 - Finalità del compostaggio domestico

Art. 53 - Rifiuti compostabili

Art. 54 - Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

TITOLO V - CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 55 - Controlli sulle violazioni degli utenti

Art. 56 - Divieti

Art. 57 - Sanzioni

TITOLO VI - DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

CAPO I - INFORMAZIONE

Art. 58 - Informazione all'utenza

Art. 59 - Carta dei servizi

Art. 60- Pubblicità e campagne informative

CAPO II - AZIONI POSITIVE

Art. 61 - Prevenzione e cooperazione

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Rinvio normativo

Art. 63 - Abrogazione

Art. 64 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV.
2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento rientra nel regime di privativa comunale nelle forme di cui all'art. 113 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.lgs. 152/2006.
3. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere condotta seguendo i principi e i criteri, stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, per assicurare un'elevata protezione dell'ambiente nonché controlli efficaci in relazione alla specificità dei rifiuti.
4. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
5. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
6. Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del D. Lgs.152/2006, il Comune di Campo Calabro, esercita i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti, adottando ogni opportuna azione e avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
7. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune di Campo Calabro favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - d) eventuale utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Art. 2 - Potestà regolamentare

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 152/2006, i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i Piani d'Ambito adottati ai sensi dell'art. 201 comma 3 del decreto legislativo citato, stabiliscono in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 comma 2 lett. f), del D. Lgs. 152/2006;
 - e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri

di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), del D. Lgs. 152/2006.

2. Il presente Regolamento è emanato dal **Comune di Campo Calabro** che esercita, ai sensi del proprio vigente Statuto, la potestà regolamentare nel rispetto delle Leggi vigenti e dello Statuto medesimo, nelle materie di competenza e per le proprie funzioni di governo e coordinamento dei servizi.
3. Le attività di gestione dei rifiuti urbani sono esercitate dal **Comune di Campo Calabro** nelle forme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con il Piano di Gestione di rifiuti della Regione Calabria, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.156 del 20 Dicembre 2016.
4. Tali attività vengono svolte nel rispetto dei criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali per i seguenti servizi:
 - a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto, dei servizi di spazzamento e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche, nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico;
 - b) il conferimento agli impianti tecnologici e/o alle discariche.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento che recepisce integralmente le definizioni di cui all'articolo 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. parte quarta del citato decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
 - a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
 - c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
 - d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
 - h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
 - l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
 - m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti

le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
- u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
 - 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che

disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità; ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);
- hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
- ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
- ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) "Centro di Raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;
- oo) "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.
- qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
- rr) "Isola Ecologica itinerante": Isola Ecologica itinerante ritira direttamente tutti quei rifiuti riciclabili, ingombranti o pericolosi di provenienza domestica che per volume e tipologia non trovano posto nei

contenitori standard. Facilmente identificabile, l'Ecomobile sosterrà in punti precisi che saranno evidenziati anche da un cartello posizionato sul posto. Per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Sarà reso pubblico e divulgato il calendario dei punti di sosta e gli orari del servizio dal momento dell'attivazione del suddetto servizio Comunale

2. Ai fini del presente Regolamento, si intende, altresì, per:

- a) utenze domestiche: famiglie che utilizzano i servizi di gestione rifiuti del Comune;
- b) utenze non domestiche: attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del Comune;
- c) utenza singola: famiglia o utenza non domestica cui è associata un'unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;
- d) utenze condominiali: famiglie o utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui è assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche che vi hanno sede;
- e) raccolta domiciliare: raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;
- f) raccolta stradale: raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio;
- g) compostiera: contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
- h) numero verde: servizio informativo telefonico rivolto a tutte le utenze presenti nel territorio comunale.

Art. 4 - Classificazioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs.152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

3. Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs.152/2016 s.m.i..
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente citato decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.
- 5 - bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
- 5 - ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
- 5 - quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del D.Lgs.152/2016 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 del D.Lgs.152/2016 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 del D.Lgs.152/2016

Art. 5 - Esclusioni dall'ambito di applicazione.

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del D. Lgs. 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento come della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.

1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono altresì esclusi dal presente regolamento come dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184- bis e 184-ter del D.Lgs.152/2016.

Art. 6 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs.152/2016 a condizione che:
 - a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, del decreto citato e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
 - b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 dello stesso decreto;
 - c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn) dello stesso decreto.
- 2- bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, dello stesso decreto chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4 dello stesso decreto.
- 3- bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 dello stesso decreto, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.

Art. 7 - Divieto di abbandono di rifiuti e di volantinaggio irregolare.

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al

controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. La pulizia degli spazi demaniali oggetto di scarico incontrollato di rifiuti attiene al soggetto che ne ha la gestione materiale e non amministrativa di detti beni, rimanendo di conseguenza tale incombenza in capo all'ente proprietario dei terreni, che ne ha la materiale disponibilità e trae dai fondi gli eventuali proventi derivanti dalla loro utilizzazione. Sono tenuti a rimuovere i rifiuti, oltre al responsabile dell'abbandono o del deposito dei rifiuti, anche il proprietario del bene o chi ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, ivi inclusa la gestione in forza di leggi o regolamenti.
6. E' altresì vietato gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio del **Comune di Campo Calabro**, compresi i pubblici mercati, coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.
7. Ai sensi dell'art. 232-ter. Del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni (quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare), è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.
8. È fatto divieto in tutto il territorio comunale a tutte le aziende o privati cittadini di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e/o su pali e sostegni dei soggetti gestori di linee di pubblici servizi collocati su area pubblica, sui pali della segnaletica stradale ed in corrispondenza delle intersezioni stradali (comportamento già vietato dal vigente Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione), sui muri delle abitazioni private, su edifici pubblici e monumenti o comunque su strutture murali - ove non regolarmente autorizzati.
9. E' fatto divieto di collocare o disperdere volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario su suolo pubblico, sotto le porte di accesso, sugli usci, negli androni delle abitazioni private che abbiano libero accesso dalla strada pubblica, nelle cassette postali e in tutte quelle circostanze simili ove è evidenziato/comunicato dallo stesso proprietario/locatario della privata dimora - ai sensi del vigente codice civile - il divieto di deposito (incontrollato) di detto materiale, nonché sul parabrezza/lunotto delle auto in sosta. Sono escluse dai citati divieti le attività di volantinaggio per comunicazione di pubblica utilità effettuate dall'Amministrazione Pubblica o a altri enti o aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza per gravi e comprovati motivi di interesse pubblico.
10. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali sia attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento, evitando comportamenti che siano di intralcio o di ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti.

Art. 8 - Tributo Comunale sui rifiuti.

1. La tariffa per la gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. è disciplinata da altro separato regolamento comunale, che prevede anche riduzioni/premialità/agevolazioni, ai sensi dell'art 1 commi da 641 a 668 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), e che stabilisce che il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 9 - Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio del **Comune di Campo Calabro** conformemente alle finalità enunciate nell'art. 1 del presente Regolamento.
2. Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, il Comune stabilisce:
 - a) quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
 - b) la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata per frazioni merceologiche omogenee di rifiuti;
 - c) le modalità di conferimento dei rifiuti sul territorio;
 - d) le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori;
 - e) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti;
 - f) gli orari di conferimento, di esposizione e di ritiro.
3. La raccolta differenziata è organizzata, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi – materiale), tramite il sistema domiciliare (o “porta a porta”), con contenitori ad uso di utenze singole o condominiali, ovvero per mezzo di cassonetti stradali a uso della generalità degli utenti.

Art. 10 - Raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare (o “porta a porta”) è organizzata mediante l’assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di contenitori dedicati di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti.
2. Il **Comune di Campo Calabro**, in conformità al contratto di servizio tempo per tempo vigente, determina:
 - a) le aree del territorio comunale in cui è attiva la raccolta domiciliare dei rifiuti;
 - b) quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;
 - c) il tipo di contenitori da utilizzare (cassonetti, sacchi, mastelli, etc.), tenuto conto delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti;
 - d) la capacità e il numero di contenitori da assegnare all’utenza per le singole frazioni di rifiuto;
 - e) le frequenze di raccolta o di prelievo dei contenitori;
 - f) le frequenze di lavaggio e igienizzazione dei cassonetti

Art. 11 - Raccolta stradale

1. La raccolta stradale è organizzata mediante il posizionamento su suolo pubblico o comunque soggetto ad uso pubblico di cassonetti dedicati di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti da parte della generalità degli utenti del Comune.
2. Il **Comune di Campo Calabro**, in conformità al contratto di servizio tempo per tempo vigente, determina:
 - a) le aree del territorio comunale in cui è attiva la raccolta stradale dei rifiuti;
 - b) quali frazioni di rifiuto sono raccolte con cassonetti stradali;
 - c) la capacità e il numero di cassonetti da collocare sul territorio per le singole frazioni di rifiuto raccolte;
 - d) le frequenze di svuotamento;
 - e) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.
3. Nell’attivazione del servizio di raccolta stradale, l’Amministrazione comunale assicura un’adeguata capillarità nella distribuzione dei cassonetti sul territorio.
4. E’ vietato il conferimento dei rifiuti nei contenitori stradali da parte degli utenti serviti dalla raccolta domiciliare.

Art. 12 - Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale

1. I contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale, e in particolare quelli dedicati alla raccolta della frazione organica umida, alla raccolta del vetro e alla raccolta della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani e assimilati, depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:
 - a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
 - b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
 - f) agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.
2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:
 - a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
 - b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
 - c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.
3. Sui cassonetti stradali sono apposti cartelli adesivi e o stampe indicanti informazioni relative al servizio, quali gli orari di conferimento e il tipo di rifiuto che vi si può introdurre oltre che apposita segnaletica stradale catarifrangente.
4. I cassonetti destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina, del vetro, della plastica e dei rifiuti indifferenziati residuali possono recare un codice identificativo alfanumerico.
5. I contenitori destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti organici e indifferenziati residuali possono essere dotati di *transponder* passivo per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.
6. In casi particolari, ove non sia possibile ricorrere all'uso dei contenitori rigidi, sono utilizzabili i sacchi le cui caratteristiche sono descritte nell'allegato D delle Linee Guida della Raccolta Differenziata.

Art. 13 - Posizionamento dei contenitori e/o cassonetti su aree private per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori e/o cassonetti forniti agli utenti devono essere custoditi, di norma, in aree pertinenziali private non prospicienti la pubblica via fino al momento dell'esposizione su strada;
2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private;
3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie;
4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.Lgs 152/2006, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l'onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico (autorizzata dal

Comune), o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.

5. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. Data la competenza esclusiva del Comune a concedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, l'amministrazione comunale ha facoltà di esprimere il proprio parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'area pubblica sulla quale devono essere posizionati e custoditi contenitori ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta.
6. Il Comune può prevedere che in fase di rilascio di permesso a costruire di nuove unità immobiliari sia prevista la realizzazione di un'apposita area adibita alla custodia dei contenitori domiciliari per favorire lo svuotamento.

Art. 14 - Posizionamento dei cassonetti sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico

1. Ai fini della raccolta stradale, i cassonetti sono collocati sul suolo pubblico oppure su aree private soggette ad uso pubblico.
2. I cassonetti devono essere posizionati su superfici piane e pavimentate, eventualmente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
3. Il posizionamento dei cassonetti, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
4. I cassonetti devono essere posizionati in maniera tale da minimizzare il disagio in prossimità di scuole, ospedali, cliniche e farmacie.

Art. 15 - Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali.

1. Il dettaglio delle modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è specificatamente regolamentato dal contratto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, nell'ambito del quale si stabiliscono anche le frequenze di svuotamento e di lavaggio dei contenitori dei rifiuti.
2. In considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere, in caso di mancato rispetto di una corretta e periodica tempistica di svuotamento e lavaggio dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali, devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:
 - a) una frequenza di svuotamento di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione indifferenziata residuale; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed igienico – sanitarie lo richiedono, per particolari utenze (es. asili, soggetti disabili, case di cura, etc.), il Comune può concordare con il gestore un aumento della predetta frequenza minima;
 - b) una frequenza di svuotamento di almeno due volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione organica.
3. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori stradali sono eseguiti dal gestore dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti secondo le modalità operative disciplinate dai contratti di appalto, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto.
4. Gli utenti serviti da raccolta domiciliare sono tenuti a mantenere puliti e in buono stato i contenitori forniti in comodato, rispettando le normali regole di igiene.

Art. 16 - Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, essendo tale attrezzatura funzionale al regolare espletamento di un

servizio pubblico essenziale.

2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli altrui.
3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei cassonetti e l'eventuale denuncia di furto da allegare alla richiesta di reintegro.
4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi tenuto conto dei limiti qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani tempo per tempo vigenti.
5. Laddove si verificano esigenze particolari, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani tempo per tempo vigenti. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al servizio di info line messo a disposizione del gestore, ai sensi dell'art. 21.

Art. 17 - Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte della ditta incaricata, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati dal Comune o soggetto gestore.
2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'uso del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento del Comune e accordo tra quest'ultimo e l'utente. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private pertinenti alle ditte incaricate dello svuotamento o del ritiro dei contenitori.
3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte del gestore, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree pertinenti private, non prospicienti la pubblica via, ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

Art. 18 - Smarrimento e sottrazione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare in via breve al soggetto gestore o al Comune lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento avvalendosi degli strumenti messi a loro disposizione dallo stesso gestore.
2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili all'assegnatario, la sostituzione è effettuata a carico del soggetto gestore.

Art. 19 - Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il trasporto dei rifiuti è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.
2. La pesatura è effettuata dal soggetto incaricato dell'esecuzione del servizio di raccolta e trasporto sulla pesa del CENTRO DI RACCOLTA ove presente altrimenti presso il destinatario, con riferimento a ogni automezzo prima dell'inizio e una volta ultimato il proprio giro di raccolta, per frazioni omogenee di rifiuto. I bindelli di pesatura saranno trattenuti dal responsabile del CENTRO DI RACCOLTA, se presente, ovvero del luogo di destinazione presso il soggetto gestore del servizio il quale rilascerà ricevuta dell'avvenuto conferimento.

Art. 20 - Divieti riferiti agli imballaggi

1. Ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. 152/2006, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 221 D.Lgs. 152/2006, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, nei limiti previsti dal comma 3 dell'Art 221 D.Lgs. 152/2006.
3. Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori di imballaggi e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al CENTRO DI RACCOLTA, se presente, i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani tempo per tempo vigenti.

Art. 21 - Campagne di comunicazione

1. Il **Comune di Campo Calabro** promuove la comunicazione con i cittadini per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
 - b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
 - c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti;
 - d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali;
 - e) educazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.
2. Ai fini del comma 1, vengono organizzate periodiche campagne di sensibilizzazione ed informazione destinate a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

Art. 22 - Servizi dedicati

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, il soggetto gestore garantisce un servizio telefonico di "Info line" dedicata che viene opportunamente comunicato agli utenti.
2. Attraverso questo numero, gli utenti possono:
 - a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta;
 - b) richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
 - c) prenotare i servizi a chiamata;
 - d) ottenere informazioni sull'ubicazione e sugli orari di apertura del CENTRO DI RACCOLTA, se presente;
 - e) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.

CAPO II - CRITERI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE

SEZIONE I - Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

Art. 23 - Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone

1. Il **Comune di Campo Calabro** stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone tra quelli di seguito indicati:
 - a) raccolta domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori consegnati

dal gestore;

- b) il posizionamento di cassonetti stradali dedicati nelle altre zone del territorio comunale.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
 - b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
 - c) imballaggi di carta e cartone privi di parti estranee;
 - d) imballaggi in poliaccoppiato per alimenti (es. tetrapack).
3. Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la carta patinata e plastificata;
 - b) la carta oleata;
 - c) la carta copiativa;
 - d) la carta chimica;
 - e) la carta stagnola;
 - f) la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.
4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.
5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare vengono dotate di una tipologia e di un numero adeguato di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta.
6. Fatto salvo quanto previsto dai criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani, i cartoni derivanti dai grandi magazzini, supermercati ed esercizi commerciali (sia nelle zone servite dal porta a porta stradale che in quelle servite dalla raccolta stradale) devono essere vuoti, puliti compattati in apposite rastrelliere coperte ed esposte su via pubblica al lato dell'ingresso degli esercizi stessi, nei giorni ed ore concordati con il gestore della raccolta, che provvederà al ritiro. Le rastrelliere dovranno essere posizionate in modo tale da non creare intralci al normale transito veicolare e/o pedonale. E' fatta salva la possibilità per particolari situazioni (ad esempio carenza di spazi pubblici idonei, etc) prevedere modalità diverse di esposizione e ritiro dei rifiuti, previa valutazione congiunta con il Gestore.
7. Per gli uffici pubblici e le scuole, sarà effettuato il ritiro presso aree interne alle utenze, eventualmente localizzando all'interno delle aree pertinenti di tali utenze i necessari e relativi contenitori.
8. Per le utenze non domestiche, il conferimento al sistema pubblico di raccolta avviene entro i limiti quantitativi e qualitativi di cui ai vigenti limiti di assimilabilità per la specifica attività economica. Per quantitativi superiori, i cartoni dovranno essere consegnati a cura dell'utenza stessa presso il centro di raccolta se presente, salvo eventuale convenzionamento con il gestore o altre ditte.
9. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
10. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti direttamente presso il CENTRO DI RACCOLTA, se presente.
11. Per il conferimento dei rifiuti è vietato utilizzare sacchi che per colore e consistenza non consentano l'ispezione a vista del contenuto degli stessi (ad esempio, i sacchi di colore nero o grigio scuro).

Art. 24 - Raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica

1. Il **Comune di Campo Calabro** stabilisce l'eventuale raccolta separata dei rifiuti di imballaggi di plastica tra quelli di seguito indicati:
 - a) la raccolta domiciliare in appositi contenitori consegnati dal gestore;
 - b) il posizionamento di cassonetti stradali dedicati nelle altre zone del territorio comunale.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di plastica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda i seguenti materiali:
 - a) Bicchieri e piatti monouso in plastica;

- b) bottiglie dell'acqua minerale;
 - c) bottiglie di bibite;
 - d) bottiglie per olio da cucina;
 - e) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
 - f) flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
 - g) flaconi di sapone liquido;
 - h) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
 - i) vaschette per alimenti;
 - j) sacchetti della spesa;
 - k) sacchetti per congelatore;
 - l) cassette per frutta e verdura;
 - m) retine per frutta e verdura;
 - n) confezioni sagomate per le uova;
 - o) confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
 - p) reggette per pacchi;
 - q) imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, *pluriball*;
 - r) pellicole in plastica per imballaggi.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti di plastica diversi dagli imballaggi e di imballaggi di plastica con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
 4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di plastica prima del conferimento.
 5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare vengono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di cassonetti, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In alternativa, le singole utenze possono essere dotate di un congruo numero di sacchi a perdere relazionato alle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In entrambi i casi suddetti, per quanto concerne le utenze non domestiche, l'assegnazione dei cassonetti e dei sacchi a perdere è disposta entro i limiti quantitativi di assimilabilità tempo per tempo vigenti.
 6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
 7. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso i CENTRI DI RACCOLTA se esistenti.
 8. Per il conferimento dei rifiuti è vietato utilizzare sacchi che per colore e consistenza non consentano l'ispezione a vista del contenuto degli stessi (ad esempio, i sacchi di colore nero o grigio scuro).

Art. 25 - Raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata

1. Il **Comune di Campo Calabro** stabilisce l'eventuale raccolta separata dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata tra quelli di seguito indicati:
 - a) la raccolta domiciliare tramite appositi contenitori consegnati dal gestore;
 - b) il posizionamento di cassonetti stradali dedicati nelle altre zone del territorio comunale.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata riguarda i seguenti materiali:
 - a) lattine e imballaggi in genere di alluminio;
 - b) lattine e imballaggi in genere di banda stagnata.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi di alluminio e di banda stagnata e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati. Gli imballaggi possono essere lavati prima di essere conferiti nei contenitori.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, quali cassonetti, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In alternativa, le singole utenze possono essere dotate di un congruo numero di sacchi a perdere relazionato alle reali necessità derivanti dai

quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In entrambi i casi suddetti, per quanto concerne le utenze non domestiche, l'assegnazione dei contenitori, quali cassonetti, e dei sacchi a perdere è disposta entro i limiti quantitativi di assimilabilità tempo per tempo vigenti.

5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
6. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il CENTRO DI RACCOLTA se presente nel territorio comunale.
7. Per il conferimento dei rifiuti è vietato utilizzare sacchi che per colore e consistenza non consentano l'ispezione a vista del contenuto degli stessi (ad esempio, i sacchi di colore nero o grigio scuro)

Art. 26 - Raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio e banda stagnata (multimateriale).

1. Il **Comune di Campo Calabro** organizza la raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio e di banda stagnata ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza. La raccolta congiunta delle predette frazioni di rifiuti può essere organizzata attraverso:
 - a) raccolta domiciliare di materiale tramite appositi contenitori consegnati dal gestore;
 - b) il posizionamento di cassonetti stradali dedicati nelle altre zone del territorio comunale
2. La raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio e di banda stagnata riguarda le frazioni di rifiuto specificate rispettivamente negli artt. 24 e 25. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli ivi indicati. Gli imballaggi devono essere altresì vuoti e privi di resti di cibo e/o liquidi prima di essere conferiti nei contenitori e/o cassonetti.
3. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, quali cassonetti, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In alternativa, le singole utenze possono essere dotate di un congruo numero di sacchi a perdere relazionato alle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In entrambi i casi suddetti, per quanto concerne le utenze non domestiche, l'assegnazione dei contenitori, quali cassonetti, e dei sacchi a perdere è disposta entro i limiti quantitativi previsti dai limiti di assimilabilità tempo per tempo vigenti.
4. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
5. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il CENTRO DI RACCOLTA, se presente.
6. Per il conferimento dei rifiuti è vietato utilizzare sacchi che per colore e consistenza non consentano l'ispezione a vista del contenuto degli stessi (ad esempio, i sacchi di colore nero o grigio scuro).

Art. 27 - Raccolta dei rifiuti di vetro

1. Il **Comune di Campo Calabro** stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di vetro tra quelli di seguito indicati:
 - a) la raccolta domiciliare tramite appositi contenitori consegnati dal gestore;
 - b) il posizionamento di cassonetti stradali (o campane) nelle altre zone del territorio comunale.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) bottiglie dell'acqua minerale;
 - b) bottiglie di bibite e bevande;
 - c) barattoli per alimenti;
 - d) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
 - e) damigiane;
 - f) oggetti di vetro in genere e loro frammenti.
3. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) lampadine elettriche e lampadine al neon;
 - b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, *arcopal*, *pyrex*;
 - c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.
 - d) lastre di vetro, specchi etc. e loro frammenti;
4. I rifiuti di cui al precedente comma dovranno essere conferiti presso il CENTRO DI RACCOLTA più vicino se presente.
 5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, il conferimento avviene entro i limiti di assimilabilità previsti dai limiti di assimilabilità tempo per tempo vigenti.
 6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
 7. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il CENTRO DI RACCOLTA se presente nel territorio comunale. In ogni caso, gli oggetti di vetro di dimensioni ingombranti, e comunque tali da non poter essere inseriti nei contenitori (domiciliari o stradali), devono essere consegnati al CENTRO DI RACCOLTA più vicino se presente.
 8. Per il conferimento dei rifiuti è vietato utilizzare sacchi che per colore e consistenza non consentano l'ispezione a vista del contenuto degli stessi (ad esempio, i sacchi di colore nero o grigio scuro).

Art. 28 - Raccolta dei rifiuti a matrice organica

1. Il Comune di **Campo Calabro**, stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti a matrice organica (es. scarti di cucina) tra quelli di seguito indicati:
 - a) la raccolta domiciliare tramite appositi contenitori consegnati dal gestore;
 - b) il posizionamento di cassonetti stradali nelle altre zone del territorio comunale.
2. Il conferimento separato dei rifiuti organici umidi riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) resti di frutta e di verdura;
 - b) avanzi di cibo cotti o crudi;
 - c) carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
 - d) gusci di uova;
 - e) semi e granaglie;
 - f) truciolo e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
 - g) capelli recisi;
 - h) cenere spenta (da caminetto o stufa);
 - i) fondi di caffè e filtri del tè;
 - j) fiori recisi e piccole piante da appartamento;
 - k) lettieri biodegradabili di piccoli animali domestici.
3. E' vietato il conferimento di rifiuti non compostabili e/o degli scarti vegetali di cui all'art. 29 del presente Regolamento.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti di assimilabilità previsti tempo per tempo vigenti.
5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale, delle caratteristiche dell'utenza servita, della stagione e della tipologia di materiale raccolto.
6. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico o di comunità, ovvero di altra pratica approvata dall'amministrazione comunale finalizzata alla biodegradazione dei rifiuti organici umidi, l'Amministrazione comunale può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata.

7. E' fatto obbligo per la raccolta e il conferimento della frazione organica l'uso esclusivo di sacchetti biodegradabili e compostabili.

Art. 29 - Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali (rifiuti verdi)

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali (o rifiuti verdi) è eseguita tramite sacchi e le modalità di ritiro disciplinate dal Comune o dal Soggetto gestore.
2. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) sfalcio dei prati;
 - b) foglie e fiori;
 - c) ramaglie da potature;
 - d) resti di alberi e piante;
 - e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti non biodegradabili e/o non compostabili.
4. E' fatto obbligo, per le utenze domestiche, di conferire la frazione verde sfusa o in sacchi biodegradabili e compostabili, esclusivamente presso il CENTRO DI RACCOLTA se presente rifiuti nei giorni e orari prestabiliti,
5. Le modalità di conferimento sopra indicate sono da intendersi applicabili anche alle utenze non domestiche che possono conferire al servizio pubblico di raccolta, in ragione dell'assimilabilità prevista dal vigente regolamento TARI.
6. Non è ammesso il conferimento di potature di palme di qualsiasi tipo.

Art. 30 - Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali ovvero con consegna presso il CENTRO DI RACCOLTA se presente nel territorio comunale.
2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, l'Amministrazione comunale può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato. A tale scopo, sono stipulate Convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori.
3. Il conferimento separato riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti materiali:
 - a) indumenti usati;
 - b) accessori dell'abbigliamento, tipo cinture e borsette;
 - c) scarpe;
 - d) coperte.

Art. 31 - Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le parti anatomiche riconoscibili nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinate dal D.P.R. 254/2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 179/2002.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione, si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio: maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad esempio: zinco, piombo).
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e dei resti delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
 - a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
10. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
11. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
12. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del/degli Uffici comunali competenti.

Art. 32 - Rifiuti da Costruzione e Demolizione

1. Le utenze domestiche possono consegnare presso il centro di raccolta, se presente, modeste quantità di rifiuti inerti (5 sacchetti da 50 lt al giorno) derivanti da piccoli lavori di costruzione e/o demolizione edile, manutenzione o riparazione edile eseguiti in proprio dalle utenze domestiche stesse.
2. I rifiuti inerti dovranno essere conferiti privi di qualsiasi impurità come per esempio corrugati, filo pilota, filo elettrico, cardini, ferro ad aderenza migliorata. I sanitari dovranno essere privi di rubinetti scarichi, ghiera e flessibili.

Art. 33 - Altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati a quelli urbani

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, il Comune organizza la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati:
 - a) oli vegetali;
 - b) metalli;
 - c) legno;
 - d) pneumatici.
2. La consegna dei suddetti rifiuti avviene presso il CENTRO DI RACCOLTA, se presente.
3. Per le utenze non domestiche, i servizi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 sono attivi nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione tempo per tempo vigenti.

SEZIONE II - Rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

Art. 34 - Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli avviene a domicilio ovvero con consegna diretta da parte dell'utente presso il CENTRO DI RACCOLTA se presente nel territorio comunale.
2. Il servizio di raccolta a domicilio viene eseguito su specifica richiesta dell'utente comunicata all'info-line

dedicata a cura del soggetto gestore al fine di fissare un appuntamento per il ritiro. Per ogni passaggio prenotato, ciascuna utenza non può conferire un numero di colli (o pezzi) superiore a quello previsto dal contratto di servizio.

3. I rifiuti ingombranti e di beni durevoli, per la raccolta a domicilio, devono essere esposti fuori dell'abitazione in prossimità della via pubblica in corrispondenza del numero civico dell'abitazione nei giorni e negli orari concordati con il soggetto gestore. L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli. E' vietata l'esposizione sulla via pubblica del materiale in giorni e orari diversi da quelli concordati con il soggetto gestore. Per il ritiro al piano il Comune può richiedere all'utente il pagamento di un contributo.
4. Il servizio di raccolta a domicilio è riservato alle utenze domestiche. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti ingombranti e beni durevoli, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione, presso il CENTRO DI RACCOLTA se presente nel territorio comunale.
5. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve, quindi, astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

Art. 35 - Cantieri

1. I responsabili di cantieri di qualsiasi natura, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie, devono attrezzare le aree interessate con idonee opere (recinzioni, ecc.), ed attuare opportuni provvedimenti (lavaggio dei mezzi d'opera, ecc.), al fine di impedire la fuoriuscita di materiali, o rifiuti in genere, che possano imbrattare le strade e/o otturare i sistemi di captazione delle acque meteoriche.
2. In caso di mancata attuazione delle misure e dei provvedimenti di cui al precedente Comma 1, la pulizia del suolo imbrattato e quella dei sistemi di captazione delle acque meteoriche saranno effettuate dal Gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa e l'applicazione della sanzione prevista dal presente Regolamento nei confronti dei responsabili inadempienti.

SEZIONE III - Rifiuti urbani pericolosi

Art. 36 - Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche)

1. Le pile esauste e i farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
2. I contenitori per le pile esauste sono collocati prevalentemente presso gli esercizi commerciali.
3. I contenitori per i farmaci scaduti sono collocati all'interno delle farmacie o, se impossibilitate, nelle immediate vicinanze delle stesse.
4. Le pile esauste ed i farmaci scaduti possono essere conferiti presso il CENTRO DI RACCOLTA se presente.

Art. 37 - Altri rifiuti urbani pericolosi (per le utenze domestiche)

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, il Comune organizza la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani pericolosi:
 - a) oli minerali;
 - b) batterie di veicoli a motore (accumulatori al piombo);
 - c) lampade al neon;
 - d) vernici lavabili.
 - e) toner e cartucce per stampanti
2. La consegna dei suddetti rifiuti avviene presso il CENTRO DI RACCOLTA se presente nel territorio comunale.

SEZIONE IV - Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani indifferenziati residuali

Art. 38 - Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è eseguita tramite contenitori domiciliari nelle zone servite dal porta a porta e tramite cassonetti nelle zone servite dalla raccolta stradale.
2. Per rifiuti indifferenziati residuali, si intendono i vari materiali non recuperabili (se non dal punto di vista energetico) ed i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.
3. Fra i rifiuti indifferenziati, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) carta e cartone;
 - b) imballaggi di plastica;
 - c) imballaggi di alluminio e banda stagnata;
 - d) rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina;
 - e) scarti vegetali;
 - f) legno;
 - g) imballaggi e altri oggetti di vetro;
 - h) pile esauste e farmaci scaduti;
 - i) indumenti usati e tessili;
 - j) beni ingombranti e beni durevoli;
 - k) rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
 - l) rifiuti inerti da lavorazioni edili;
 - m) qualsiasi rifiuto per il quale sia stata istituita un'apposita raccolta differenziata.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta.
5. In ogni caso, gli utenti devono racchiudere i rifiuti indifferenziati residuali in sacchi di plastica, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti (ad esempio, siringhe e lamette).

6. E' vietato utilizzare per il conferimento dei rifiuti indifferenziati sacchi che per colore e consistenza non consentano l'ispezione a vista del contenuto degli stessi (ad esempio, i sacchi neri o grigio scuro).
7. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda della tipologia di utenza servita.

SEZIONE V - Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

Art. 39 - Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico

1. Fatto salvo il divieto di sporcare il suolo pubblico e il divieto di abbandono di rifiuti, l'Amministrazione comunale organizza il servizio di lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico, determinando il tipo e le modalità delle operazioni da eseguire e le relative frequenze ai fini della pulizia dei predetti luoghi e della rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza ivi giacenti.
2. Il soggetto gestore interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, ivi comprese le rive dei corsi d'acqua.
3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e quelli, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, raccolti dal servizio pubblico, sono gestiti con modalità adeguate alla diversa natura dei rifiuti stessi in conformità alla normativa vigente in materia.
4. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. E' vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali, assimilati e non. Il numero dei contenitori e delle attrezzature destinate a tale scopo, nonché le relative frequenze di svuotamento, sono determinate dall'Amministrazione comunale.
5. La tipologia dei servizi, le modalità di esecuzione e le frequenze sono individuati dall'Amministrazione comunale in funzione della realtà territoriale, tenuto conto, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibili, delle eventuali specifiche esigenze.

Art. 40 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.
2. I titolari e gestori di pubblici esercizi sono tenuti a mettere a disposizione appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: carta, bicchieri, bottiglie, vaschette e altri contenitori per alimenti, residui di cibo, mozziconi di sigarette, gomme da masticare.
3. I titolari e gestori degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi devono provvedere alla pulizia giornaliera di immondizia, rifiuti e/o materiali in genere abbandonati sul suolo pubblico frontistante l'esercizio, anche se trattasi di area non in concessione, in modo tale che all'orario di chiusura l'area in questione risulti pulita.
4. Ai fini del presente Regolamento, per suolo pubblico da pulire s'intende la porzione di area pubblica (marciapiede, banchina stradale, piazza), anche non interessata da concessione, costituita dalla proiezione normale al fabbricato del fronte su strada dell'esercizio commerciale, per una dimensione in profondità uguale al marciapiede o alla banchina stradale e in caso di piazza per mt 2.00 dal fronte del fabbricato.

Art. 40-bis - Raccolta delle deiezioni canine

1. A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/ o a chiunque accompagni animali domestici in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione delle deiezioni, e previa immissione in appositi sacchetti, al conferimento nei

contenitori all'uso destinati.

2. I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, ivi comprese le aree verdi.

SEZIONE VI - Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 41 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 151/2005, per apparecchiature elettriche ed elettroniche, si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti di cui all'Allegato I A del Decreto citato e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.
2. Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 151/2005, si intendono i beni, di cui al comma 1, dei quali il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 151/2005, a seguito di proroga operata dal D.L. 81/2007 convertito nella L. 127/2007, dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo Decreto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007:
 - a) i Comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al CENTRO DI RACCOLTA, se presente, i rifiuti prodotti nel loro territorio;
 - b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle non suscettibili di reimpiego;
 - c) fatto salvo quanto stabilito dalle lettere a) e b), i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del D.Lgs. 151/2005.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 151/2005, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto citato, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
5. Dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del D.Lgs. 151/2005 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo Decreto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 151/2005 in merito a "Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine, possono avvalersi delle strutture di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, previa convenzione con il Comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzo che agiscono in loro nome.
6. I RAEE prodotti dai nuclei domestici del territorio del Comune di Campo Calabro devono essere consegnati separatamente al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità di cui all'art. 32, ovvero consegnati direttamente presso il CENTRO DI RACCOLTA se presente nel territorio del Comune.
7. Per quanto non disposto nel presente articolo in merito ai RAEE, si rinvia alla direttiva 2000/53/CE, alla direttiva 2002/95/CE, alla direttiva 2003/108/CE e al relativo D.lgs. di attuazione 25 luglio 2005, n.151. Ai sensi dell'art. 227, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla data di entrata in vigore

delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 42 - Altre categorie particolari di rifiuti

1. Per la **gestione dei rifiuti sanitari**, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
2. Per i **rifiuti costituiti da veicoli fuori uso**, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003, si applica l'art. 231 del D.Lgs. 152/2006.
3. Per il **recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto**, si applicano le disposizioni del DM 29 luglio 2004, n. 248 e s.m.i..
4. Gli esercizi commerciali aventi come oggetto la **vendita di pesce e/o di carne** (macellerie, pescherie, supermercati e centri commerciali con annessi punti di vendita di pesce e/o carne) non possono conferire gli scarti al servizio di igiene urbana, in quanto residui non assimilati e non assimilabili ai rifiuti urbani, ossia non possono essere introdotti nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ma vanno raccolti, trasportati e immagazzinati in conformità con quanto disposto dal Regolamento (CE) 21-10-2009 n. 1069 e s.m.i.
5. Al fine dell'eliminazione o della trasformazione dei sottoprodotti originati dalle lavorazioni (rimanenze della pulitura o sfilettatura dei prodotti ittici, scarti di macellazione) o invenduti e quindi comunque da scartare, i titolari degli esercizi commerciali sopra detti non possono utilizzare gli ordinari canali (raccolta mediante il servizio pubblico), ma, anche al fine dell'esclusione dagli obblighi di tenuta di appositi registri, devono stipulare con destinatari dei sottoprodotti (trasformatori o depositi temporanei) contratti di fornitura in esclusiva redatti in forma scritta, con obbligo di tenuta del registro a carico dei destinatari, i quali devono dichiarare al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro e dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento CE 1069/2009. Gli eventuali imballaggi derivanti dall'attività di vendita possono essere conferiti, nei limiti di assimilabilità e in modalità differenziata, solo se preventivamente puliti e privati di scarti alimentari.

CAPO III - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E MERCATI

Art. 43 - Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate

1. Il competente Ufficio comunale predispone/aggiorna l'elenco delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto ad uso pubblico recante, per ciascuna di esse, in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di roulotte e camper, il tipo di affluenza attesa.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, per tali manifestazioni, organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate. Gli oneri per tali servizi rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti.
3. Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate sono tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal soggetto gestore.

Art. 44 - Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate

1. Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti ed i luna park, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate di cui all'art. 43, sono tenuti a comunicare al Comune in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di roulotte e camper, e il tipo di affluenza attesa.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate.
3. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche e di pulizia delle aree interessate, forniti ai sensi del presente articolo, il Comune può richiedere agli organizzatori delle manifestazioni predette un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento comunale sull'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI).
4. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal soggetto gestore, nonché a lasciare pulita l'area a fine manifestazione.

Art. 45 - Mercati

1. Laddove si svolgano i mercati all'ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, viene organizzato un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificamente a detti mercati, prevedendo dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi.
2. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal soggetto gestore.

CAPO IV - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI

Art. 46 - Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

1. I rifiuti raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte sono inviati a impianti pubblici e privati che li trattano ai fini della valorizzazione e del recupero.
2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.Lgs. 152/2006, sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RILEGNO, RICREA. I rapporti tra il Comune ed i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI – CONAI, di rilevanza nazionale, nonché da apposite Convenzioni stipulate tra le parti.

TITOLO III - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 47 - Criteri generali dell'assimilazione

1. I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e smaltimento, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani sono individuati, per qualità e quantità, dal presente Regolamento sulla base dei criteri indicati dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti qualitativi tempo per tempo vigenti, stabiliti in conformità con i criteri del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) i rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico- fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
 - d) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata dal Comune tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
 - e) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate e indifferenziate, devono essere destinati alle operazioni di recupero e/o smaltimento, nel rispetto dei limiti quali-quantitativi di assimilazione tempo per tempo vigenti, stabiliti in conformità con i criteri del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- f) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere compatibili sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio del **Comune di Campo Calabro** sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
 - g) i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, di cui all'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere rispettati dall'utenza, essendo stata verificata la sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, nel territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità contenute del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo i limiti qualitativi e quantitativi di assimilazione stabiliti nel presente Regolamento, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, a un costo equo e concorrenziale, a livello di mercato.
2. La gestione dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento rientra nel regime di privativa comunale ai sensi dell'art.198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.
 3. Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dall'art. 56.

Art. 48 - Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani avviene per qualità e per quantità, in conformità alla legislazione vigente in materia.
2. Sono assimilati per qualità – nell'attesa dell'emanazione dei criteri determinati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 – i rifiuti di cui allo schema di cui all'elenco "Criteri qualitativi dell'assimilazione" dell'art. 5 dell'Allegato 2 al presente Regolamento quale sua parte integrante e sostanziale.
3. L'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani – nell'attesa dell'emanazione dei criteri determinati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 – è fissata nello schema di cui all'elenco "Criteri quantitativi dell'assimilazione" dell'art. 6 dell'Allegato 2 al presente Regolamento quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 49 - Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Art. 50 - Definizione di compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale ed artigianale.

Art. 51 - Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Campo Calabro

1. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Assicura, inoltre, un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Art. 52 - Finalità del compostaggio domestico

1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:
 - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

Art. 53 - Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova);
 - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
 - d) cenere di combustione di scarti vegetali.
2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale.
3. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.
4. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.
5. Gli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

Art. 54 - Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L'area dove

avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune.

2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:
 - a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
 - b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
 - c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
 - d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
 - e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.
4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.
5. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini.

Art. 55 - Controlli sulle violazioni degli utenti

1. Salvo diverse disposizioni di legge, alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento, delle ordinanze sindacali emanate in materia, e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti:
 - a) gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria (art. 57 Codice di Procedura Penale);
 - b) il Corpo della Polizia Locale;
 - c) le Guardie Ambientali;
 - d) gli Ispettori ambientali comunali, appositamente individuati con decreto del Sindaco
 - e) i Dipendenti del Comune e del Soggetto Gestore appositamente individuati con ordinanza/decreto del Sindaco;
 - f) tutti i soggetti preposti al controllo, in virtù dell'art. 13 della L. 689/1981 e s.m.i..
2. I soggetti indicati al precedente comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia di igiene urbana ed all'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. Le sanzioni sono introitate in apposito capitolo dal Comune.

Art. 56 - Divieti

1. Oltre a quanto previsto in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:
 - 1) depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
 - 2) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal calendario di raccolta;
 - 3) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal soggetto gestore agli utenti;
 - 4) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - 5) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
 - 6) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento;
 - 7) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 - 8) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
 - 9) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
 - 10) il conferimento di rifiuti nei cassonetti stradali in orari diversi da quelli previsti;
 - 11) introduzione nel sistema pubblico di raccolta comunale di rifiuti provenienti da altri Comuni;
 - 12) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
 - 13) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori dedicati;
 - 14) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 - 15) presso il Centro di Raccolta, se presente, l'abbandono di rifiuti all'interno e all'esterno dell'area;
 - 16) presso il Centro di Raccolta, se presente, la consegna di rifiuti fuori degli appositi contenitori;
 - 17) presso il Centro di Raccolta, se presente, la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i

contenitori sono destinati;

- 18) presso il Centro di Raccolta, se presente, il danneggiamento delle strutture dell'area, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale;
- 19) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico è preposto;
- 20) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico è preposto;
- 21) in generale, conferire i rifiuti in difformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
- 22) utilizzare sacchi che per colore e consistenza non consentano l'ispezione a vista del contenuto degli stessi (ad esempio, i sacchi di colore nero o grigio scuro) ;
- 23) collocare o disperdere volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario su suolo pubblico, sotto le porte di accesso, sugli usci, negli androni delle abitazioni private che abbiano libero accesso dalla strada pubblica, nelle cassette postali e in tutte quelle circostanze simili ove è evidenziato/comunicato dallo stesso proprietario/locatario della privata dimora il divieto di deposito (incontrollato) di detto materiale, nonché sul parabrezza/lunotto delle auto in sosta;
- 24) conduzione irregolare della pratica dell'autocompostaggio domestico;
- 25) mancato possesso di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione delle deiezioni, e previa immissione in appositi sacchetti, mancato conferimento nei contenitori all'uopo destinati.

Art. 57 - Sanzioni

1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per le violazioni dei divieti di cui al presente articolo, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/1981 e s.m.i., nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge:

RIF. ART. 56	DIVIETO	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA	MISURA RIDOTTA
1	Depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
2	Esporre sacchi e contenitori contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal calendario di raccolta	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
3	Utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal soggetto gestore agli utenti	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00

4	Imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
5	Qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
6	Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
7	Conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
8	Conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
9	Conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
10	Conferimento di rifiuti nei cassonetti in orari diversi da quelli previsti	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
11	Introduzione nel sistema pubblico di raccolta comunale di rifiuti provenienti da altri Comuni	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
12	Combustione di qualunque tipo di rifiuto	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
13	Abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
14	Danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
15	Presso i Centri di Raccolta del Comune, se presenti, l'abbandono di rifiuti all'interno e all'esterno dell'area	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
16	Presso i Centri di Raccolta del Comune, se presenti, la consegna di rifiuti fuori degli appositi contenitori	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
17	Presso i Centri di Raccolta del Comune, se presente, la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
18	Presso i Centri di Raccolta del Comune, se presente, il danneggiamento delle strutture dell'area, fatte salve eventuali sanzioni di natura	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
19	Per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani tempo per tempo vigenti	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00

20	Per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani tempo per tempo vigenti	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
21	In generale, conferire i rifiuti in difformità a quanto previsto nel presente Regolamento (es. mancato ritiro del contenitore dopo lo svuotamento)	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
22	Utilizzare sacchi che per colore e consistenza non consentano l'ispezione a vista del contenuto degli stessi (ad esempio, i sacchi di colore nero o grigio scuro)	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
23	Collocare o disperdere volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario su suolo pubblico, sotto le porte di accesso, sugli usci, negli androni delle abitazioni private che abbiano libero accesso dalla strada pubblica, nelle cassette postali e in tutte quelle circostanze similari ove è evidenziato/comunicato dallo stesso proprietario/locatario della privata dimora il divieto di deposito (incontrollato) di detto materiale, nonché sul parabrezza/lunotto delle auto in sosta.	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
24	Conduzione irregolare della pratica dell'autocompostaggio domestico	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
25	Mancato possesso di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione delle deiezioni, e previa immissione in appositi sacchetti, mancato conferimento nei contenitori all'uso destinati	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00
26	Mancato ritiro, per i soggetti obbligati al versamento della Tassa sui rifiuti (TARI), del primo ritiro presso il distributore gestore, dei contenitori per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio assegnati dal soggetto gestore agli utenti.	€ 25,00	€. 500,00	€. 50,00

4. **Ai sensi dell'art. 255, comma 1, del D. Lgs. 152/2006**, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dal successivo comma 5 del presente articolo), **chiunque**, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, del D. Lgs. 152/2006 (richiamato dall'art. 6, commi 1 e 2, del presente Regolamento), e 226, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dall'art. 19, comma 2, del presente Regolamento), **abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.**
5. **Chiunque viola il divieto di cui all'art. 232-ter del D. Lgs. 152/2006**, secondo cui al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di **piccolissime dimensioni**, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, **è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta (pagamento in misura ridotta di €. 50,00).** Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis del D.Lgs. 152/2006, ovvero dei mozziconi dei prodotti da fumo, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio (**pagamento in misura ridotta non ammesso**).
6. Il titolare del Centro di Raccolta, se presente, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5 del D.Lgs. 152/06, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.

7. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3 del D.Lgs. 152/06, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 del D.Lgs. 152/06, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.
8. Ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, chiunque non ottempera all'art. 6, comma 3, del presente Regolamento o non adempie all'obbligo di cui all'art. 7, comma 3, del presente Regolamento è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza all'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, ovvero all'adempimento dell'obbligo all'art. 187, comma 3, del D. Lgs. 152/2006.
9. Ai sensi dell'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006, è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
10. Ai sensi dell'art. 256, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, le pene richiamate dal precedente comma 4, si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006 (richiamato dall'art. 8, commi 1 e 2, del presente Regolamento).
11. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06.
12. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 del D.Lgs. 152/06, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
13. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
14. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236 del D.Lgs. 152/2006.
15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
13. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
14. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
15. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della

condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

16. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
17. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.
18. Ai sensi dell'art. 262, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 ovvero dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, per le quali è competente il comune, provvede la Polizia Municipale.
19. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261 del D.Lgs. 152/2006, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, sono devoluti al Comune.

CAPO I - INFORMAZIONE**Art. 58 - Informazione all'utenza**

1. L'Amministrazione, tramite il soggetto gestore, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

39

Art. 59 - Carta dei servizi

1. Il soggetto gestore elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e di concerto con l'Amministrazione, la *"Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani"*.
2. La *"Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani"* definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.
3. Analogamente sono definite le carte dei servizi per la gestione di servizi integrativi di igiene e decoro urbano, del servizio di riscossione della tariffa e quelle di servizi erogati direttamente dall'Amministrazione.

Art. 60 - Pubblicità e campagne informative

1. Il soggetto gestore provvede, con idonee modalità concordate con l'amministrazione comunale, a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza, nonché:
 - a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
 - b) modalità e frequenze dello spazzamento;
 - c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
 - d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - e) servizio telefonico di assistenza agli utenti;
 - f) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.
2. Il soggetto gestore, con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio, rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.

CAPO II - AZIONI POSITIVE**Art. 61 - Prevenzione e cooperazione**

1. Il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.
2. L'Amministrazione promuove la pratica del Green Public Procurement (GPP) sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori.

3. L'Amministrazione promuove ed incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Rinvio normativo

Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 63 - Abrogazione

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni comunali con lo stesso confliggenti.

Art. 64 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione a termini di Legge.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ALLEGATO 1 - PLANIMETRIA DEL COMUNE DI CAMPO CALABRO

ALLEGATO 2 - REGOLAMENTO PER QUANTITA' E QUALITA' DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI A QUELLI URBANI